



**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
I.U.C.**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del .....)

## Sommario

<b>CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE .....</b>	<b>5</b>
ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.....	6
ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" .....	6
ART. 3 - DICHIARAZIONI.....	6
ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO.....	7
ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO.....	7
ART. 6 - MODELLI DI PAGAMENTO.....	7
ART. 7 - RISCOSSIONE .....	7
ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	7
ART. 9 - ACCERTAMENTO .....	8
ART. 10 - RIMBORSI.....	8
ART. 11 - IMPORTI MINIMI DEI VERSAMENTI.....	8
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	9
<b>CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).....</b>	<b>10</b>
ART. 1 - OGGETTO .....	11
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....	11
ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI.....	11
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	13
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO.....	13
ART. 6 - BASE IMPONIBILE.....	13
ART. 7 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI.....	14
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA.....	15
ART. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE .....	15
ART. 10 - ASSIMILAZIONI.....	16
ART. 11 - ESENZIONI.....	16
ART. 12 - DICHIARAZIONE.....	17
ART. 13 - RINVIO.....	17
<b>CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI).....</b>	<b>18</b>
ART. 1 - OGGETTO .....	19
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....	19
ART. 3 - ESCLUSIONI.....	19
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	19
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO.....	19
ART. 6 - BASE IMPONIBILE.....	20
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.....	20
ART. 8 - DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI.....	20
ART. 9 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI.....	21
ART. 10 - DICHIARAZIONI .....	22
ART. 11 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO.....	22
ART. 12 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....	22
ART. 13 - AREA FABBRICABILE.....	23
ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI .....	23
ART. 15 - DECORRENZA.....	24
ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE.....	24
<b>CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA RIFIUTI).....</b>	<b>25</b>

ART. 1 - OGGETTO.....	26
ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....	26
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO.....	26
ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO.....	26
ART. 5 – CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	27
ART. 6 – SUPERFICIE DI RIFERIMENTO .....	27
ART. 7 – AGEVOLAZIONI RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	29
ART. 8 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO .....	29
ART. 9 – TRIBUTO PROVINCIALE.....	29
ART. 10 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	30
ART. 11 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	30
ART. 12 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE .....	31
ART. 13 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	31
ART. 14 – ADEMPIMENTI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI UTENTI.....	31
ART. 15 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI IN TEMA DI SANZIONI.....	32
ART. 16 - RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO .....	32
ART. 17 - RINVIO.....	33

## PREMESSA

L'Imposta Unica Comunale, denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC**, di seguito regolamentata, è così composta:

- IMU:** Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI:** Tributo sui Servizi Indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI:** Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE**

ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART. 3 - DICHIARAZIONI

ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 6 - MODELLI DI PAGAMENTO

ART. 7 - RISCOSSIONE

ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 9 - ACCERTAMENTO

ART. 10 - RIMBORSI

ART. 11 - IMPORTI MINIMI DEI VERSAMENTI

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC":
  - a. per quanto riguarda l'IMU:
    - a1. la determinazione delle aliquote.
  - b. per quanto riguarda la TARI:
    - b1. i criteri di determinazione delle tariffe;
    - b2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - b3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    - b4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
  - c. per quanto riguarda la TASI:
    - c1. la determinazione delle aliquote
    - c2. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    - c3. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - a. le aliquote IMU: in conformità con la vigente normativa;
  - b. le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - c. le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

## **ART. 3 - DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC e all'IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. I versamenti della TASI, della TARI e dell'IMU sono effettuati, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, quando consentito.

#### **ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Per quanto riguarda l'IMU le scadenze sono fissate dalla legge.

#### **ART. 6 - MODELLI DI PAGAMENTO**

1. Per la TARI, il Comune provvede di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.
2. Per la TASI, nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, il tributo dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dalla legge.
3. L'IMU deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

#### **ART. 7 - RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidarne la riscossione ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di riscossione.

#### **ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **ART. 9 - ACCERTAMENTO**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

### **ART. 10 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.
3. Ai sensi dell'art. 1 , comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

### **ART. 11 - IMPORTI MINIMI DEI VERSAMENTI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per l'IMU,



per la TASI e per la TARI è pari o inferiore a € 2,00.

2. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi sanzioni è pari o inferiore a € 12,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo dovuto pari o inferiore a € 2,00 al medesimo limite di cui al comma 1.

### **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

ART. 7 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

ART. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 10 - ASSIMILAZIONI

ART. 11 - ESENZIONI

ART. 12 - DICHIARAZIONE

ART. 13 - RINVIO

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

## **ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa agricola, nonché i terreni incolti.

## **ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, si prevede che l'agevolazione operi alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

- c. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna

- delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- d. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- e. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
- i. alla protezione delle piante;
  - ii. alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - iii. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - iv. all'allevamento e al ricovero degli animali;
  - v. all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  - vi. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - vii. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
  - viii. ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  - ix. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - x. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
- f. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale bensì nell'ambito di una attività d'impresa a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari, seppur minimo, derivante dallo svolgimento di tale attività.
- g. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- h. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- i. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:
- i. coltivazione del fondo;
  - ii. silvicoltura;
  - iii. allevamento di animali e attività connesse.

#### **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Zibido San Giacomo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **ART. 6 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
    - i. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
    - ii. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
    - iii. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico dell'acqua e del gas.
  - e. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

## **ART. 7 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrech  rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonch  alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed   applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di propriet  del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non   applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una societ  di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualit  di soci, continuano a coltivare direttamente.
  3. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

### **ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota di base dell'imposta   pari allo 7,6 per mille. Il Consiglio comunale pu  modificare, in aumento o riduzione tale aliquota del 3 per mille.
2. L'aliquota e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
3. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 2, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 11,40 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non pu  eccedere il 3,3 per mille.
5. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote pu  ridurre l'aliquota di base fino allo 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societ , ovvero nel caso di immobili locati.

### **ART. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione   fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unit  immobiliare   adibita ad abitazione principale da pi  soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, pu  disporre

l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

### **ART. 10 - ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### **ART. 11 - ESENZIONI**

1. Sono esenti all'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984,
  - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - i. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
  - j. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
  - k. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
  - l. a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del



decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

- m. a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **ART. 12 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
3. Gli altri soggetti passivi dell'IMU possono presentare la dichiarazione, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali.

### **ART. 13 - RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 - ESCLUSIONI

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 8 - DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

ART. 9 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 10 - DICHIARAZIONI

ART. 11 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

ART. 12 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 13 - AREA FABBRICABILE

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 15 - DECORRENZA

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dall'1/1/2014 dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge nr. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi.

## **ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

## **ART. 3 - ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TASI:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  - b. I terreni agricoli.

## **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## **ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

## **ART. 6 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

## **ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 11,40 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 3,3 per mille.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 - 677 - 678 dell'art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

## **ART. 8 - DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
  - a. Per abitazione principale e pertinenze della stessa:
    - a1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- a2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- b. Per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  - b1. Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore
  - c. Per AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
    - c1. per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
  - a. abitazioni con unico occupante;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e. fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Ai sensi del comma 682 della Legge 147/2013 la disciplina delle riduzioni può tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1- 2,

oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

## **ART. 9 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **ART. 10 – DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

### **ART. 11 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione

principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7,

qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 13.

### **ART. 12 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **ART. 13 - AREA FABBRICABILE**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

### **ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504; La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni; In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

#### **ART. 15 - DECORRENZA**

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PGT Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Generale del Territorio, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Generale del Territorio, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

#### **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.



## **CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA RIFIUTI)**

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO
- ART. 5 - CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 6 - SUPERFICIE DI RIFERIMENTO
- ART. 7 - AGEVOLAZIONI RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART. 8 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 9 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 12 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 14 - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI UTENTI
- ART. 15 - REGOLAMENTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI IN TEMA DI SANZIONI
- ART. 16 - RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
- ART. 17 - RINVIO

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

## **ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali (secondo la definizione contenuta nell'articolo 1117 del codice civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono di conseguenza soggette al tributo le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione pertinenziale o accessoria di locali a loro volta assoggettati a prelievo.
2. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **ART. 5 – CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui tributi, avvalendosi dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed assicurando, ove è possibile agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L.147/2013;
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 14 del D.L. 201/2011.
4. Il Consiglio comunale approva annualmente le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 3 individua altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i criteri utilizzati per l'applicazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
  - c. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per la predisposizione delle tariffe del tributo, comprese quelle relative ai costi sostenuti dal Comune che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo le disposizioni in vigore.

## **ART. 6 – SUPERFICIE DI RIFERIMENTO**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A - B - C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) e della TARES. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. Ai fini dell'individuazione della superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali aventi altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che queste non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, laddove queste siano autonomamente assoggettate al tributo. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali (tossici/nocivi - non assimilati agli urbani), a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle situazioni in cui si verificano obiettive difficoltà nel determinare le predette superfici, la loro individuazione è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche previste dalla tabella 4.b di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

Categoria D.P.R. 158/1999	Descrizione attività	% di abbattimento
	Industrie e laboratori di meccanica	20%
	Laboratori veterinari	20%
	Lavanderie e tintorie industriali	20%
	Industrie chimiche e farmaceutiche	30%
	Depositi e magazzini autonomi	30%
	Falegnamerie	20%
	Autocarrozzerie	20%
	Autofficine per riparazioni veicoli	20%
	Gommisti	30%
	Autofficine di elettrauto	20%
	Distributori di carburante	10%
	Pasticcerie	20%
	Lavanderie	30%
	Verniciatura	30%

6. La riduzione di superficie di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che i contribuenti interessati provvedano ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 12 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ambiente.

**ART. 7 – AGEVOLAZIONI RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TARI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni sulla parte variabile, ai sensi del comma 659 della Legge 147/2013, nei seguenti casi:
  - a. abitazioni con unico occupante;
  - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - e. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - f. fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - g. esercizi commerciali pubblici che non detengano e rinuncino ad installare slot machine e qualsiasi gioco che preveda premi in denaro.
2. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione del 30 per cento, limitatamente alla quota variabile, per le utenze non domestiche, sulle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Le riduzioni previste al comma 1 del predetto articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno con effetto dal giorno successivo a quello della domanda..

**ART. 8 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, posso accedere ad una riduzione pari al 20 per cento.
2. La riduzione compete esclusivamente a coloro che partecipano ai corsi proposti dall'Ente. La dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi. La denuncia ha valore dal giorno successivo alla presentazione della stessa.
3. La riduzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato al richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi.

**ART. 9 – TRIBUTO PROVINCIALE**

1. É fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione

di cui al comma precedente.

### **ART. 10 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal comune. Tale assenza deve essere superiore a 180 giorni nell'anno solare, anche non continuativi, e deve essere adeguatamente documentata. Le variazioni del numero dei componenti rispetto alle risultanze anagrafiche devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 11.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione di cui al successivo art. 11. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero pari a 2.

### **ART. 11 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà delle stesse, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tassa verrà corrisposta in base alle singole porzioni individuate, attribuendo la specifica categoria risultante dall'attività svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività autonomamente assoggettabile al tributo, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

## **ART. 12 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento, e viene approvata con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

## **ART. 13 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dagli articoli successivi. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

## **ART. 14 – ADEMPIMENTI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI UTENTI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento modificativo del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli

appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax). Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini fissati per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

#### **ART. 15 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI IN TEMA DI SANZIONI**

1. Per quanto riguarda gli istituti di autotutela, si richiama lo specifico regolamento adottato dall'Ente con atto di Consiglio Comunale n. 40 del 7 giugno 1999.

#### **ART. 16 - RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Funzionario Responsabile, su apposita istanza del contribuente nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire con proprio provvedimento motivato, il pagamento rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili dell'importo dovuto a titolo di accertamento. Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 25,00.
2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
3. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo dell'atto di accertamento sia pari o superiore a € 250,00. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.
4. La somma dovuta è ripartita in rate d'importo uguale tra loro. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento, fatta salva diversa disposizione contenuta nel provvedimento di rateizzazione predisposto dal suddetto Funzionario Responsabile. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi maturati dalla data di notifica dell'atto d'accertamento alla data delle scadenze predisposte per le singole rate, calcolati al tasso legale.



5. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva senza ulteriori maggiorazioni.
6. In caso di mancato versamento di due rate consecutive:
  - a. il contribuente perderà il beneficio del pagamento rateale;
  - b. fatta salva ogni altra determinazione del Funzionario Responsabile, sarà dato corso alla procedura per il recupero coattivo dell'importo non versato.

### **ART. 17 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.